

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) CORRADI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore PAGNI ILARIA

Seduta del 31/03/2026

FATTO

Con ricorso in data 5.1.2026, la ricorrente ha dedotto: i) di essere stata segnalata a sofferenza nei sistemi di informazione creditizia nel mese di ottobre 2024, in relazione ad un prestito personale sottoscritto nel 2022; ii) che la sua posizione è stata oggetto di cessione nel gennaio 2025; iii) che la posizione continua ad essere segnalata negativamente dall'intermediario convenuto, con impedimento conseguente a qualsiasi accesso al credito; iv) che le segnalazioni sono illegittime per mancata ricezione dell'informativa privacy, nonché per mancata ricezione del preavviso.

Ha chiesto perciò la cancellazione delle segnalazioni e il risarcimento del danno per l'impedimento all'accesso al credito.

L'intermediario ha dedotto che l'iscrizione negativa è stata preceduta dall'inoltro della lettera di preavviso, debitamente trasmessa mediante lettera raccomandata; che il preavviso è stato ricevuto il 17.1.2024 e la segnalazione negativa è stata iscritta in seguito al mancato pagamento della rata in scadenza il 13.2.2024; che, sotto il profilo sostanziale, la segnalazione pregiudizievole è giustificata dall'andamento del tutto irregolare dei pagamenti (in particolare, l'inadempimento si è protratto in modo continuativo da febbraio 2024 sino alla cessione avvenuta nel mese di gennaio 2025); che è infondata la censura di violazione della normativa a tutela della privacy, dato che, nell'ambito del contratto del finanziamento, la ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto l'informativa; infine, che la richiesta di risarcimento del danno non è supportata da riscontri documentali.

Sono seguite repliche e controrepliche.

DIRITTO

Il ricorso in esame ha per oggetto la richiesta di cancellazione della segnalazione a sofferenza effettuata dalla convenuta nei sistemi di informazione creditizia.

Dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente è stata segnalata a sofferenza dopo nove rate consecutive di un contratto di finanziamento non pagate. La ricorrente contesta il mancato invio del preavviso e la mancata ricezione dell'informativa privacy.

Il ricorso non può essere accolto.

La contestazione relativa alla mancanza del preavviso è infondata, dal momento che è stata prodotta dall'intermediario la raccomandata A/R datata 4.1.24, ricevuta in data 17.1.24, contenente il preavviso di segnalazione, e trasmessa allo stesso indirizzo indicato dalla cliente all'atto della sottoscrizione del contratto; inoltre, nella comunicazione di preavviso è riportato il numero del rapporto di prestito, che per i Collegi ABF è elemento sufficiente, non occorrendo la precisa indicazione delle rate inadempite né la modalità e la tempistica del pagamento (in questi termini, ABF Milano, decisione n. 12296/23).

È infondata anche la contestazione della mancata ricezione dell'informativa privacy, che comunque, ad avviso dell'Arbitro, in questi casi potrebbe anche mancare (così ABF Milano, decisione n. 7829/25): è stata prodotta in atti, infatti, la dichiarazione della cliente di aver ricevuto l'informativa privacy all'atto del finanziamento.

Quanto alla domanda risarcitoria per impedimento all'accesso al credito, mancano la prova del danno subito e, ancor prima, una allegazione più specifica delle circostanze in cui il pregiudizio sarebbe maturato, per cui la domanda di risarcimento non potrebbe in nessun caso essere accolta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE